

---

# AGROENERGIE

*Proposte per una transizione  
energetica sostenibile*

---

Roma, 20 marzo 2024





## ***Agroenergie. Proposte per una transizione energetica sostenibile***

### **1. AGROENERGIE**

**1.1** Revisione dell'art. 2135 del Codice Civile

### **2. COMUNITÀ ENERGETICHE**

### **3. FOTOVOLTAICO**

**3.1** DM Ferx

**3.2.** Fotovoltaico galleggiante

**3.3** Agrivoltaico

**3.3.1** la tassazione della produzione di energia

**3.4** Cessione del diritto di superficie

**3.5** Ritardi sulla connessione degli impianti in esercizio alla rete di distribuzione

### **4. AREE IDONEE**

**4.1** Aree naturali protette

### **5. MINI IDROELETTRICO E MINIEOLICO**

### **6. BIOGAS – BIOMETANO**

**6.1** Impianti a biogas e biomasse a fine incentivo

**6.2** Incentivi per i nuovi impianti a biogas – FER 2

**6.3** Verifica della sostenibilità sulle biomasse agricole ad uso energetico

**6.4** Tassazione della produzione di energia da biogas e biomasse

### **7. BIOMASSE SOLIDE**

### **8. BIOCARBURANTI**

### **9. BIOMETANOLO**

### **10. BIOIDROGENO**

### **11. CARBON FARMING**



## 1. AGROENERGIE

Il settore delle agroenergie connette in maniera molto forte i sistemi di produzione agricola e forestale con il settore energetico, realizzando nuova produzione di energia rinnovabile e soprattutto un modello di gestione delle risorse agroforestali che restituisce risposte fondamentali alle imprese agricole ed al Paese, anche sul piano climatico, ambientale e dell'economia circolare.

La crescita delle agroenergie rappresenta a nostro avviso lo strumento più efficace per traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese nei diversi settori di produzione ed un volano per la nostra economia (agricoltura, industria, servizi).

Le imprese agricole che hanno investito in questi anni nella produzione di agroenergie, partendo dalla valorizzazione delle risorse, hanno inoltre evidenziato migliori performance.

Implementare il settore delle agroenergie ed il ruolo delle imprese agricole lungo tutta la filiera (dalla produzione di biomasse/conduzione e gestione di terreni agricoli e forestali) è pertanto necessario per il settore agricolo e strategico per il Paese.

Per tali ragioni è indispensabile approcciare in maniera specifica al settore definendo una strategia per le agroenergie, condivisa con il MASAF ed il MASE, che ponga al centro la produzione di energia realizzata dall'impresa agricola nei settori biogas/biometano, biomasse solide, biocarburanti, fotovoltaico, nelle varie forme, nonché del mini idroelettrico e minieolico.

Lo sviluppo di un modello di produzione di energia da fonti agricole realizzata dalle stesse imprese agricole che trasformano le loro risorse agroforestali, persegue obiettivi energetici, ambientali ed economici a livello di sistema Paese, favorisce la transizione agro-ecologica del sistema produttivo agricolo ed a livello di impresa consente di mitigare gli impatti, operare nell'ambito dell'economia circolare, diversificare nell'economia non food.

Il percorso verso la neutralità climatica al 2050, richiede di puntare alla riduzione delle emissioni di GHG ed agli incrementi degli assorbimenti di carbonio. Investire dunque sulla decarbonizzazione realizzata attraverso soluzioni di produzione di energia rinnovabile dal settore agricolo risulta fondamentale.

Come anche è indispensabile migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole contribuendo in modo significativo alla loro competitività. Esiste un importante



potenziale di risparmio, soprattutto nelle filiere in cui si opera la prima trasformazione del prodotto (ortofrutta, vino, lattiero-caseario, ecc.) e nelle produzioni in ambiente protetto.

Allo stesso tempo è determinante considerare le caratteristiche delle imprese agricole per poter costruire dei meccanismi di incentivazione delle rinnovabili che siano applicabili sul settore dal punto di vista tecnico, economico, finanziario e di fiscalità.

Per proseguire quel percorso virtuoso, iniziato a metà degli anni 2000 nella produzione di energia elettrica rinnovabile, che ha portato oggi ad avere nelle aziende agricole una potenza installata 3.500 MW con una produzione di energia elettrica rinnovabile nazionale, tra fotovoltaico e biogas, pari all'8,5% della produzione totale.

Tale approccio dovrebbe essere sviluppato a livello europeo e poi nazionale con una revisione complessiva a partire dalla regolamentazione europea sugli Aiuti di Stato all'energia fino ai provvedimenti nazionali in materia di regimi di sostegno alla produzione, iter autorizzativi, procedure applicative, vincoli, ecc.

Investire sulle agroenergie, a scala aziendale, significa sviluppare un'agricoltura più avanzata ed innovativa (digitalizzazione, agricoltura di precisione, meccanizzazione).

Per tali motivi si sottolinea il rinnovato interesse delle imprese agricole ad investire ulteriormente nel settore delle energie rinnovabili (biogas, biometano, fotovoltaico nelle diverse forme, biocarburanti mini idroelettrico, ecc.), strumento fondamentale per il miglioramento della sostenibilità delle produzioni agricole ma, ancor di più, per tutelare la competitività delle produzioni, soprattutto in una fase economica così delicata.

Le imprese agricole, anche in relazione agli investimenti previsti dal PNRR ed a nuovi sistemi di incentivazione di attuazione del D.Lgs. 199/21 possono nel breve periodo aumentare la potenza elettrica installata di almeno 3 GW, attraverso l'attuazione delle misure PNRR: Parco Agrisolare (impianti sulle coperture dei fabbricati rurali), Sviluppo Agrivoltaico, e Comunità energetiche.

Ulteriore potenza potrà arrivare dall'implementazione di nuovi impianti a biomasse e biogas fermo restando che occorre garantire il proseguo degli impianti a biomasse e biogas che si avviano alla fine del periodo di incentivazione; per quest'ultimi tenendo conto della impossibilità, in molti casi, di procedere ad una riconversione a biometano.



Come occorre continuare a sostenere lo sviluppo degli impianti per la produzione di biometano da destinare al *greening* della rete gas e la produzione di calore da biomasse.

Data la specificità del settore agricolo con le sue diverse filiere e del settore forestale, altro elemento importante nella pianificazione strategica del settore agroenergetico è quello delle competenze legate al mondo agricolo e dunque alle scienze agrarie e forestali. Nei diversi livelli decisionali, è sempre più importante coinvolgere figure professionali esperte nel settore agro-forestale dall'analisi delle progettualità agroenergetiche fino alla definizione dei regimi di incentivazione.

### **1.1 Modifica dell'art. 2135 – attività connesse**

***Inserire tra le attività connesse, ex comma 3 dell'art. 2135 c.c., la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestali provenienti prevalentemente dal fondo***

La promozione della produzione e dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili è un obiettivo prioritario per il Paese, incentivato non solo a livello nazionale ma anche comunitario. Tuttavia, il mancato adeguamento del quadro normativo di riferimento – con particolare riguardo alla disciplina civilistica e fiscale – sta generando non pochi dubbi in merito al corretto “assetto” delle imprese agricole nell'attività di produzione di energia, che rischia di frenarne l'ulteriore sviluppo.

Sul requisito di connessione va preliminarmente richiamato l'articolo 2135, comma 3, del Codice civile, che detta, in via di principio i criteri di connessione tra le attività agricole “essenziali” e le attività che vengono attratte nell'alveo delle attività agricole per la loro funzione “di servizio”; si tratta delle attività connesse di produzione di beni e di fornitura di servizi.

L'inserimento tra le attività connesse, ex comma 3 dell'art. 2135 c.c., della produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestali provenienti prevalentemente dal fondo ma anche da mini-idroelettrico e minieolico, costituisce il giusto riconoscimento in capo all'impresa agricola del ruolo, sempre più determinante, che essa svolge da diversi anni nel campo della produzione di energie da fonti rinnovabili che concorrono in modo rilevante al progetto di transizione ecologica ed energetica e al contrasto al *climate change*.





Con riferimento specifico al **mini-idroelettrico** ed al **minieolico** al fine di ricomprendere anche la produzione elettrica da tali impianti nell'ambito della tassazione su base catastale, almeno per impianti entro i 200 KW di potenza installata, ed auspicabilmente fino ad 1 MW, occorre integrare le attuali disposizioni per definire gli specifici criteri per la determinazione della tassazione su base catastale.

Da ultimo, lo sviluppo di soluzioni di **fotovoltaico galleggiante**, richiede che anche per tali soluzioni la produzione elettrica quando realizzata da impresa agricola possa essere riportata ad una tassazione su base catastale.

## 2. COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI IN AMBITO AGRICOLO

Le CER mirano a coniugare l'obiettivo di diffusione di energie verdi e sostenibili, con la creazione di sistemi virtuosi di produzione e consumo, in un'ottica di circolarità su scala locale, contribuendo così all'efficientamento del sistema elettrico nazionale e rendendo i territori sempre più autosufficienti dal punto di vista energetico. In tale ambito, le imprese agricole possono assumere un ruolo di primo piano.

Di particolare interesse le novità introdotte con il comma 10 dell'art. 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sulle configurazioni di autoconsumo diffuso realizzate in agricoltura (superamento del limite della cabina primaria e della potenza di 1 MW).

Ciò nonostante, sia il DM n. 414 del 7.12.2023, recante l'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo diffuso e CER, sia le regole operative del GSE, di recente approvazione, non recepiscono tali indicazioni.

Con l'auspicio che si riesca a chiarire l'effettivo perimetro delle configurazioni di autoconsumo diffuso in ambito agricolo, è opportuno sostenere ugualmente la promozione di soggetti di carattere associativo/cooperativistico in grado di assumere la titolarità di comunità energetica rinnovabile a livello nazionale, ritenendo che tale approccio sia in sintonia, in primo luogo, con la normativa nazionale in materia di CER e, ancor di più, con le specifiche previsioni del citato dl 13/2023, che stabiliscono condizioni particolari per le comunità energetiche realizzate in ambito agricolo.

## 3. FOTVOLTAICO

Tenuto conto delle previsioni del PNIEC di soddisfare l'obiettivo di produzione di energia elettrica da rinnovabili prevalentemente con il solare fotovoltaico comporterà il coinvolgimento sempre di più importante dei territori agricoli e delle imprese agricole data la disponibilità di superfici a vario titolo.



Dei nuovi 60 GW di impianti fotovoltaici, si può stimare che almeno 45 GW saranno relativi ad installazioni a terra, realizzate prevalentemente su aree agricole.

Per tale motivo si rende indispensabile una nuova visione, condivisa, sullo sviluppo dell'energia solare fotovoltaica in ambito agricolo.

Gli strumenti posti in essere negli ultimi mesi, a partire dalla semplificazione delle procedure autorizzative, agli investimenti contenuti nel PNRR, al recepimento della direttiva RED II (d.lgs. 199/21), disegnano il percorso da compiere nei prossimi anni.

L'installazione di nuovi impianti, volti sia all'autoconsumo che alla cessione di energia alla rete diventa oggi un elemento indispensabile per porre le imprese al riparo dalle fluttuazioni dei mercati energetici che stanno fortemente gravando sulle imprese e per fornire ai territori l'energia necessaria.

In riferimento al processo di revisione del PNIEC, occorre introdurre un nuovo sistema che lasci più flessibilità nella programmazione degli interventi da parte delle imprese agricole, rafforzando il percorso che si è attivato negli ultimi mesi, rendendolo stabile e sistemico.

Sarà necessario massimizzare le installazioni fotovoltaiche su coperture di edifici, come pure integrare la produzione agricola con nuovi sistemi di produzione di energia solare da fotovoltaico.

Al fine di preservare la capacità produttiva del comparto agricolo, è necessario che lo sviluppo del FV in tale ambito sia associato prioritariamente ai seguenti modelli di impianti incentivati:

- agrivoltaico sostenibile (innovativo e standard);
- fotovoltaico su terreni agricoli, solo per investimenti realizzati direttamente dalle imprese agricole e connessi all'attività agricola stessa;
- fotovoltaico realizzato da soggetti non agricoli in aree marginali o terreni abbandonati.

Come anche occorre supportare l'adeguamento a livello tecnico/produttivo degli impianti già in esercizio.

In relazione a tale quadro il settore agricolo ha la consapevolezza e la responsabilità di contribuire ad un obiettivo sfidante sulle rinnovabili, ed in particolare sul fotovoltaico, al fine di raggiungere quella elettrificazione basata sulle rinnovabili richiesta al nostro Paese.



Gli interventi normativi degli ultimi due anni sono stati diretti ad accelerare lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, attraverso l'introduzione di forti semplificazioni degli iter autorizzativi dei grandi impianti FV, compresi quelli agrovoltaici, nonché all'individuazione di *aree idonee in via transitoria* di una serie di aree (aree di prossimità di rete autostradali, aree di prossimità di aree industriali e commerciali, che comprendono anche le aree agricole).

Il risultato di questa impostazione è che l'attenzione degli investitori si sta concentrando sempre più verso grandi campi fotovoltaici, sviluppati in aree pianeggianti con vocazione agricola.

Sta crescendo dunque in alcune aree del Paese, una domanda di terreni agricoli per la realizzazione di grandi impianti FV (acquisizioni di terreni a vario titolo/cessione aziende) che sta generando anche un forte incremento del costo dei terreni, sia per acquisti o affitti, e che rischia di compromettere lo sviluppo dell'agricoltura in quelle aree.

Per quanto indicato, l'ulteriore potenza fotovoltaica da realizzare su terreni agricoli dovrà quindi essere indirizzata verso quelle progettualità complessivamente capaci di attivare una sinergia positiva tra produzione agricola e produzione energetica, e che possano rendere l'impresa agricola protagonista.

Riteniamo infatti che l'obiettivo del Paese sul fotovoltaico, al 2030, possa avere un impatto completamente diverso attraverso un ragionevole equilibrio tra installazione di grandi impianti, con utilizzo di terreni agricoli meno vocati o abbandonati (stimati in circa 500.000 ha), e di impianti aziendali distribuiti sul territorio nazionale.

### **3.1 DM FERX (FV su fabbricati rurali, terreni, manufatti-minieolico e mini idroelettrico)**

***Definire una strategia sullo sviluppo dell'agrivoltaico innovativo a livello nazionale, non limitata al PNRR, che tenga conto dell'elevata componente di costo tecnologico di tale soluzione. Per tale motivo il regime di supporto deve essere bilanciato a favore della componente di conto capitale (ad esempio fino all'80% del costo dell'impianto) piuttosto che al conto esercizio promuovendo così l'effettiva possibilità di sperimentare la tecnologia dell'agrivoltaico innovativo pienamente integrato con la produzione agricola. Dovrebbero inoltre essere introdotte chiare norme di semplificazione degli iter autorizzativi per la***





***realizzazione degli investimenti da parte delle aziende agricole, anche rispetto alle valutazioni ambientali degli interventi posti in essere da tali aziende quale sviluppo di piani di investimento per il miglioramento aziendale.***

Occorre prevedere specifici regimi di incentivazione alla produzione di energia fotovoltaica realizzata da imprenditori agricoli che investono direttamente in piccoli impianti (taglie differenziate 200 KW, 1 MW) ed impianti di taglia media (fino a 6 MW) realizzati sulle diverse superfici agricole, in modo da favorire la bonifica dell'eternit, l'adozione di soluzioni di produzione agro-fotovoltaica innovativa, la valorizzazione di terreni marginali con impianti a terra.

Per tale ragione, nel nuovo regime di incentivazione della produzione di energia elettrica rinnovabile ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 199/21 (FER X), è opportuno prevedere uno specifico contingente di potenza per impianti FV realizzati da imprese agricole/in ambito agricolo, senza un vincolo di natura tecnologica, includendo tutte le possibili realizzazioni fotovoltaiche, salvaguardando il principio di non compromissione dell'attività agricola preesistente.

In tale direzione si valuta positivamente la novità introdotta dall'art. 4-ter della Legge 11/2024 che riammette al sistema di incentivazione gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. Se gestita con equilibrio può essere una buona occasione per supportare i piccoli impianti fotovoltaici installati dagli imprenditori agricoli.

Nel caso dell'accesso diretto, con l'obiettivo comunque di favorire il sincronismo tra produzione e fabbisogno degli utenti, serve che l'incentivo sia adeguatamente maggiorato per tenere conto dell'installazione di sistemi di storage volti alla massimizzazione dell'autoconsumo.

Occorre poi prevedere specifico supporto allo sviluppo di impianti di mini idroelettrico e minieolico.

Per tutti gli impianti a registro occorre dunque prevedere specifici contingenti, e specifiche tariffe per soluzioni inserite nell'ambito dell'attività agricola (FV a terra, agrivoltaico, agrivoltaico avanzato, minieolico, mini idroelettrico) prevedere maggiorazioni delle tariffe per imprese agricole per favorire adozione sistemi di stoccaggio dell'energia.



### 3.2 Fotovoltaico galleggiante

L'Italia è un paese dove il numero di bacini creati dall'uomo è elevato per tre scopi principali:

1. Irrigazione per lo più per uso agricolo o come riserva d'acqua per uso civile;
2. Estrazione di laterizi (bacini di cava);
3. Progetti energetici (idroelettrico).

Ognuno di questi settori permette l'installazione di molti GW di impianti fotovoltaici senza sottrarre superficie, ma, anzi, permettendo una gestione più attenta del patrimonio idrico nazionale e con un considerevole risparmio d'acqua. Per il settore degli allevamenti ittici può essere una soluzione innovativa per la gestione delle vasche.

Per questi motivi è importante accelerare la definizione degli incentivi del FER 2 che per la prima volta prendono in considerazione anche il fotovoltaico flottante in aree interne.

### 3.3 Agrivoltaico

***Definire una strategia sullo sviluppo dell'agrivoltaico a livello nazionale, non limitata al PNRR, che nonostante le criticità legate al sistema di incentivazione (conto capitale contenuto e tariffa premio a due vie non è gradita dagli agricoltori) dà la possibilità di sperimentare la tecnologia dell'agrivoltaico innovativo.***

Rappresenta un impegno diretto non solo per raggiungere gli obiettivi italiani europei ed internazionali sulla decarbonizzazione e sullo sviluppo delle energie rinnovabili, e più in generale alla green economy ed all'occupazione, ma anche e soprattutto uno strumento per:

- trovare soluzioni condivise di sviluppo del fotovoltaico con partecipazione attiva delle imprese agricole – sia lato produzione agricola che produzione di energia (produttore, manutentore, ecc.);
- individuare soluzioni che consentano di raggiungere gli obiettivi sulle rinnovabili con il minor impatto sui terreni produttivi, tenuto conto della quantità di superficie coinvolta e della destinazione d'uso;
- efficientare ed innovare i processi produttivi delle imprese agricole;
- ridurre i costi di produzione delle imprese agricole (costi energetici);
- diversificare i redditi delle imprese;



- dare nuove opportunità di reddito agli agricoltori nelle aree collinari e montane, dove anche le piccole aziende agricole di 1,5-2 ettari dovrebbero avere la possibilità di gestire i sistemi in modo economico.

Fermo restando che il consumo di suolo agricolo produttivo va limitato, la sinergia tra produzione agricola ed energetica può generare una lunga serie di benefici. Per cui l'integrazione della produzione di energia con la produzione agricola e zootecnica, attraverso l'agrivoltaico, è una delle strade da percorrere per ridurre l'impatto ambientale degli impianti a fonti rinnovabili.

Per tali motivi a livello di definizioni occorre una chiara distinzione tra gli impianti a terra e l'agrivoltaico, anche al fine di migliorare l'accettazione sociale e raggiungere una buona integrazione nel paesaggio.

Le risorse previste dal PNRR possono essere un importante strumento di espansione dell'agrivoltaico ma soprattutto di verifica e applicazione delle più moderne tecnologie e soluzioni, per assicurarne un ulteriore sviluppo dopo il 2026. Tenuto conto dell'impostazione della misura verso impianti sperimentali, sarebbe poi interessante avviare specifici approfondimenti per settori quali la piscicoltura, la vallicoltura ma anche frutticoltura e della viticoltura.

L'auspicio è che il Paese riesca a definire una propria strategia sullo sviluppo dell'agrivoltaico evitando come spesso accade di complicare eccessivamente le norme, stabilendo ulteriori vincoli.

Siamo confidenti che l'agrivoltaico avanzato, nei prossimi anni, possa assumere un ruolo centrale nello sviluppo del FV nelle aree rurali, anche in Italia questo grazie all'esperienza che potrà essere sviluppata con gli impianti pilota del PNRR e all'evoluzione della ricerca in campo agronomico per l'efficientamento dei sistemi di produzione agricola in ambiente fotovoltaico.

### **3.3.1 La tassazione della produzione elettrica da agrivoltaico**

***Vista l'imminente apertura del bando PNRR dedicato allo sviluppo dell'agrivoltaico, occorre individuare in tempi brevi specifici criteri per il regime fiscale della produzione di energia realizzata da agricoltori mediante i sistemi agrivoltaici, che non può che essere equiparato a quello della produzione di energia fotovoltaica derivante da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, né***



***tantomeno può essere equiparata alla produzione da impianti a terra per i quali non è previsto un impegno di coltivazione.***

Per l'assoggettamento della produzione e cessione di energia fotovoltaica al regime di tassazione catastale, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/09 sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. n. 3896 del 27 luglio 2008 ha indicato i seguenti criteri attuativi dell'articolo 1, comma 423 della legge n. 266 del 2005, tenendo anche conto delle finalità ambientali che il legislatore ha inteso perseguire con la disciplina in parola:

- la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola;
- la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
  - a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.
  - b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
  - c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

Tale impostazione non tiene conto che:

- la produzione delle "agroenergie" ha avuto un grande sviluppo in agricoltura e tale trend è destinato a consolidarsi per effetto dei recenti interventi normativi in materia di "Parco agrisolare" e "Sviluppo Agrivoltaico";
- gli impianti di nuova generazione di produzione di energia da solare fotovoltaico hanno dimensioni non comparabili con quelle notevolmente inferiori degli impianti esistenti nel 2005.

Ma soprattutto non tiene conto dell'evoluzione in corso con l'agrivoltaico che permette di attivare sinergie positive tra produzione agricola e produzione energetica. Motivo per cui occorre individuare specifici criteri per il regime fiscale della produzione di energia elettrica da agrivoltaico, che dovrebbe essere equiparato



a quello della produzione di energia fotovoltaica derivante da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, ove non voglia equipararsi (cosa che sarebbe più opportuna) l'intera produzione di un impianto agrivoltaico (quindi prodotti agricoli ed energia) alla produzione agricola, in considerazione dell'aumento di costi che inevitabilmente le aziende agricole avranno per coltivare adeguatamente ed in maniera efficiente i campi sottostanti il Parco Agrivoltaico .

E' una questione che deve essere risolta in tempi brevi vista l'imminente apertura del bando PNRR per l'Agrivoltaico e quindi l'esigenza da parte degli operatori di conoscere il regime fiscale di riferimento.

Una indicazione specifica per l'agrivoltaico consentirebbe anche una maggiore adesione al bando da parte delle imprese agricole tenendo anche conto che il regime di incentivazione a due vie risulta molto critico per realtà imprenditoriali più piccole.

### **3.4 Cessione diritto di superficie**

***Abrogare l'attuale norma che prevede la tassazione con imposta progressiva IRPEF della costituzione dei diritti reali di godimento o escludere i contratti preliminari sottoscritti prima di dicembre 2024***

Con l'articolo 23, comma 5, del DDL di Bilancio viene introdotta una rilevante modifica alla disciplina fiscale della costituzione dei diritti reali di godimento su beni immobili, che comprende anche la costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli.

Gli effetti della suddetta modifica legislativa impattano in modo dirimpante nel campo dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per gli impianti fotovoltaici, che, invece, è oggetto di importanti misure di incentivo, per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della politica energetica nazionale, anche con l'intervento comunitario (PNRR et similia).

La nuova norma, inoltre, è suscettibile di ulteriori elementi di criticità tenuto conto che con l'entrata in vigore delle disposizioni dal 1° gennaio 2024 non vengono fatte salve tutte le programmate costituzioni dei diritti di superficie, mediante la stipulazione di contratti preliminari ante 2024, segnatamente nel campo della realizzazione di impianti fotovoltaici, che richiedono l'accertamento delle prescritte autorizzazioni amministrative in un periodo temporale che va tra l'impegno assunto con il contratto preliminare e la stipula dell'atto notarile con effetti reali di costituzione/trasferimento del diritto di godimento, con elevati rischi di



inadempienza e tutte le conseguenze pregiudiziali in ordine alle previsioni negoziali per la determinazione del corrispettivo stabilito sulla base di una diversa disciplina fiscale.

E' un norma che rischia di avere come risultato la vendita delle imprese agricole in alternativa alla cessione dei diritti di superficie.

### **3.5 Ritardi connessione alla rete di distribuzione in immissione**

***Individuare specifiche soluzioni per superare i ritardi nell'allaccio degli impianti alla rete elettrica anche per rispondere alle tempistiche di accesso ai contributi pubblici per la realizzazione ed esercizio degli impianti fotovoltaici del PNRR e degli altri strumenti a sostegno della produzione da FER. In tale ottica occorre anche dare priorità di allaccio agli impianti finanziati tramite il PNRR.***

***Prevedere che l'Iter autorizzativo non venga rallentato (se non addirittura interrotto) dai tempi di risposta di Terna e/o di e-distribuzione rispetto al rilascio del benestare ai progetti e/o alla elaborazione e la realizzazione di progetti di ampliamento di stazioni elettriche, le cui opere, a carattere particolarmente strategico, devono essere gestite direttamente ed in prima persona dal Gestore della Rete.***

***Prevedere, quale regola, l'obbligo da parte del gestore della Rete di garantire, nel rispetto della sicurezza nazionale della rete, agli operatori agricoli una connessione degli impianti, anche provvisoria.***

L'accelerazione nello sviluppo delle fonti rinnovabili sta evidenziando in alcune aree del Paese una criticità in ordine alla tempistica di connessione degli impianti alla rete di distribuzione (sia in bassa che in media tensione).

Nelle regioni del nord Italia, sta emergendo che anche per piccoli impianti FER (fotovoltaici) destinati alla cessione parziale in rete, non c'è la possibilità di avere una connessione in bassa tensione (benchè si tratti di impianti sotto i 100 KW) ma il gestore propone come unica soluzione di connessione la media tensione, con costi e tempistiche di autorizzazione e di realizzazione più elevati che spesso disincentivano l'investimento da parte delle aziende agricole.

Per quanto riguarda gli impianti più grandi (fino ad 1 MW) da collegare in MT, le tempistiche di realizzazione prospettate dal gestore in alcune aree sono dell'ordine di alcuni anni. In alcune aree addirittura emerge una difficoltà del gestore ad emettere il





preventivo di connessione non essendoci chiarezza sulla soluzione di connessione effettivamente disponibile.

Tale situazione che oggi riguarda alcune aree ma che nel breve potrebbe interessare territori più ampi è un elemento di forte preoccupazione. Una tale tempistica risulta infatti assolutamente non compatibile con le esigenze delle aziende agricole ed in particolare con le tempistiche di accesso ai contributi pubblici per la realizzazione ed esercizio degli impianti fotovoltaici del PNRR (Agrisolare, Agrivoltaico, Comunità energetiche) e degli altri strumenti a sostegno della produzione da FER.

Inoltre, accade che la Rete risulti saturata da richieste di connessione per impianti che probabilmente non verranno realizzati nei tempi previsti dal procedimento. È opportuno che Arera o l'Ente competente individui una strada per consentire l'allaccio, anche in via provvisoria e nel rispetto della sicurezza della Rete Elettrica Nazionale, degli impianti autorizzati. Diversamente sono a rischio gli obiettivi del PNRR e non solo.

Occorre pertanto individuare le soluzioni da porre in atto affinché tale criticità possa essere superata nel breve, fermo restando che occorre una azione comune verso le istituzioni per concedere maggior tempo per la costruzione degli impianti soprattutto in relazione alla scadenza generale prevista dal PNRR di giugno 2026, e comunque il mancato allaccio alla rete di distribuzione sia in bassa che media tensione, dovuto al gestore, deve essere considerata causa di forza maggiore e quindi, non pregiudicare gli incentivi previsti anche dal PNRR.

### **3.6. Coordinamento delle normative nazionali e regionali in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi.**

***Si riconosce che il legislatore a livello nazionale abbia fatto notevoli sforzi per introdurre, come misure principali, semplificazioni agli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti FER, riducendo anche i termini dei procedimenti e prevedendo termini perentori, per le individuazioni delle aree idonee e, non da ultimo, per introdurre, in alcune ipotesi, come l'istituto del Silenzio – Assenso ove le amministrazioni interessate non rilascino tempestivamente i provvedimenti di competenza.***



***E' necessario ora un nuovo e definitivo sforzo legislativo per: 1) coordinare in maniera più efficiente le diverse normative emanate negli ultimi anni, 2) prevedere precise conseguenze nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla normativa (prevedendo l'introduzione di potere sostitutivi a livello centrale e/o sanzioni) 3) intervenire affinché le Regioni si impegnino al rispetto delle previsioni nazionali, emanando le norme di loro competenza per attuare in maniera realmente efficace tali misure di semplificazioni ed intervenire sui regolamenti regionali in contrasto con la normativa nazionale.***

Oggi la normativa emanata dal legislatore in materia di rinnovabili è contenuta in diversi provvedimenti legislativi, emanati in anni diversi. Si ritiene che tali provvedimenti debbano necessariamente essere coordinati tra loro, in quanto lasciano, spesso, margini di incertezza. Il riordino della normativa, che si auspica possa avvenire in un *testo unico* dovrà essere l'occasione per revisionare ed integrare le attuali disposizioni laddove necessario per garantire la crescita sostenibile del settore delle energie rinnovabili sul territorio nazionale.

#### **4. AREE IDONEE**

***Prevedere una distinzione tra impianti di produzione energetica realizzati nell'ambito dell'attività dell'impresa agricola (coincidenza tra produttore agricolo ed energetico), anche in relazione alla soglia di potenza, rispetto ad altre forme di intervento.***

***Per impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da imprese agricole, la possibilità di realizzare diverse soluzioni fotovoltaiche (a terra, elevati, ecc.) nelle aree produttive, tali da essere coerenti con gli indirizzi colturali e di allevamento previsti. Riconoscere come superfici idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, quelle relative a fabbricati esistenti e serre (incluse quelle non accatastate).***

E' indispensabile che lo schema di DM sulle aree idonee tenga conto di una serie di esigenze delle imprese agricole oltre che degli obiettivi strategici del nostro Paese, quando si tratta il tema dei terreni agricoli.



Occorre evitare che si creino delle condizioni di non omogeneità applicativa tra le regioni. Su questo aspetto le ultime proposte scaturite dalla Conferenza delle Regioni rischiano di produrre ulteriori elementi che portano alla definizione di norme a carattere territoriale, come ad esempio la possibilità di aderire in modo facoltativo ad alcuni principi e criteri già definiti dall'art. 20 del d.lgs 199/21.

Ciò detto occorre meglio definire il ruolo delle imprese agricole, prevedendo maggiori possibilità di intervento per i piccoli impianti fino ad 1 MW superando le limitazioni previste sia in termini di tipologia di impianto nelle aree produttive di qualità sia superando i limiti minimi previsti nelle aree a gestione ordinaria.

Occorre prevedere dunque una priorità di intervento da parte delle imprese agricole nei terreni produttivi agricoli anche attraverso la realizzazione di piccoli impianti FV su suolo agricolo con soluzioni standard (almeno fino ad 1 MW).

Sarebbe poi utile definire dei criteri di identificazione delle superfici ed aree compromesse, aree abbandonate, aree marginali, terreni improduttivi. Come pure riconoscere come idonee le superfici inserite in strutture produttive esistenti, incluse le serre non accatastate.

Per l'evidente situazione di avere già una superficie impegnata (che peraltro è sollevata dal suolo, e dunque non confligge con il consumo di suolo agricolo), sarebbe non coerente non considerare tali superfici come aree idonee.

In particolare, occorre considerare idonee tutte le superfici delle serre "esistenti", anche al fine di premiare lo sforzo fatto da coltivatori in ambiente protetto che hanno comunque consumi energetici maggiori, in genere, rispetto alla coltivazione in pieno campo. Su questi aspetti l'attuazione delle disposizioni di cui al d.l. 17/22 art. 11 bis (Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serra) potrebbe favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore.

Per tali motivi, inoltre, sempre rispettando l'efficienza produttiva nella coltivazione agricola,

si ritiene che si debbano individuare parametri progettuali (quali ad esempio rapporto tra superficie agricola coltivata e fotovoltaica) specifici per le serre/colture praticate.

A questo proposito al fine di poter valutare la SAU destinabile alle FER sarebbe necessario conoscere le superfici non agricole a quanto ammontano a livello regionale nonché le superfici delle altre aree utilizzabili (bacini artificiali di accumulo idrico e da



canali artificiali per la difesa idraulica del territorio, le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari). Ciò permetterebbe di guidare in modo più coerente lo sviluppo dei grandi impianti utilizzando prioritariamente le aree non agricole.

Fermo restando quanto specificato per le imprese agricole, gli impianti a terra (non agrivoltaici) dovranno insistere su aree marginali, e come già specificato è fondamentale definire già a livello nazionale criteri e modalità di individuazione.

#### **4.1 Aree naturali protette**

***Le disposizioni normative e regolamentari devono affrontare il tema della possibilità per le imprese agricole di proseguire la loro attività nelle aree naturali protette e prevedere tutele concrete per queste aziende che non hanno strumento alcuno per fronteggiare le implicazioni pratiche e burocratiche dovute alla loro ubicazione.***

E' innegabile la grande difficoltà in cui si trovano le aziende agricole che operano in aree naturali protette. L'attuale normativa tende a limitare/vincolare/impedire l'azione di sviluppo della azienda agricola che intende effettuare investimenti in ambito agricolo, strettamente legati all'ambiente in cui opera, anche in caso di investimenti in energie rinnovabili.

Ad un difficile quadro generale (circa il 19%, 5.792.600 ha, della superficie nazionale risulta area non soggetta a vincoli per l'installazione di impianti fotovoltaici - rapporto Terna 2023), si aggiungono, a livello territoriale, anche interpretazioni restrittive della legislazione, e a volte anche imposizioni del tutto arbitrarie e soggettive, che hanno provocato nel passato ed ancor di più oggi l'abbandono delle principali iniziative di natura agricola anche in settori innovativi legati al mondo della sostenibilità ambientale tramite la produzione diffusa di agroenergie.

Occorre anche tener conto che le imprese agricole nelle aree naturali protette si trovano ad operare in condizioni specifiche che meritano un'attenzione dedicata.

Un esempio sono i danni che le aziende subiscono per l'azione della fauna selvatica il cui contenimento è estremamente limitato nelle aree parco. Ebbene i sistemi di rimborso, che sono in capo alle regioni, dovrebbero garantire un adeguato ristoro dei



danni diretti ed indiretti, soprattutto perché i danni subiti sono estremamente rilevanti. Tale tutela manca completamente e le regioni, spesso alle prese con problemi di bilancio, si appellano ad una legislazione inadeguata che consente loro di evadere alla loro responsabilità. In tale situazione svolgere attività agricola, anche la più ambientalmente sostenibile, risulta impossibile e questo spinge molte realtà all'abbandono.

In altri termini deve essere rivisto il quadro normativo e regolamentare di riferimento per fare in modo che i soggetti che conducono aziende agricole nelle aree naturali protette vedano riconosciuta la specificità della propria situazione e siano messe in condizione di proseguire la propria attività.

E' bene ricordare che il 20% della SAU è inserita in aree naturali protette o è soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici, e che imbalsamare l'attività agricola, peraltro senza alcun tipo di compensazione economica, riduce la produzione primaria di cibo e pregiudica la salvaguardia ambientale e del territorio prerogativa delle aziende agricole e mission delle aree protette.

## 5. MINI IDROELETTRICO E MINIEOLICO

Il mini-idroelettrico rappresenta una importante risorsa in molti territori agricoli e montani, valorizzabile sia recuperando strutture esistenti lungo i fiumi (condotte, depuratori, acquedotti), sia, laddove ci siano portate interessanti, realizzando salti e interventi di limitato impatto nei confronti dei bacini idrografici.

Come anche sussiste un certo potenziale per i piccoli impianti nelle condotte di irrigazione agricola, eventualmente anche come centrali di pompaggio.

Anche il minieolico, può rappresentare per determinati territori un fonte rinnovabile interessante per le imprese ed in particolare per le isole.

Al fine di favorire lo sviluppo di tali fonti occorre prevedere un regime di incentivazione specifico per tali impianti ed una fiscalità agricola della produzione di energia da mini-idroelettrico e minieolico.

Nel FERX prevedere pertanto un contingente specifico per tali produzioni da realizzare in ambito agricolo.

## 6. BIOGAS – BIOMETANO

***Rendere più accessibile e meno oneroso l'allaccio alla rete del trasporto e della distribuzione del gas;***



***semplificare ed accelerare gli iter autorizzativi;***

***garantire maggiore bancabilità degli impianti attraverso la cessione del credito ad istituti bancari;***

***eliminare le verifiche di sostenibilità per gli impianti di potenza inferiore ai 2 MWT;***

***rivedere la scadenza di giugno 2026 per gli impianti assegnatari delle risorse del PNRR;***

***permettere il passaggio delle iniziative di produzione di biometano agricolo (DM 2018) all'interno del sistema di incentivo del DM 15 settembre 2022;***

***definire il nuovo regime di incentivazione del biometano post 2026.***

La digestione anaerobica in Italia ha assunto una valenza non solo economica, per la filiera agricola, artigianale ed industriale, ma anche e soprattutto ambientale in termini di gestione dei suoli, degli allevamenti, ma soprattutto per la riduzione delle emissioni, per l'attuazione di modelli di economia circolare, l'implementazione del carbon farming e la produzione di fertilizzanti organici.

È utile ricordare come solo nel biogas, nell'ultimo decennio, oltre a realizzare una produzione significativa di energia verde, siano stati fatti grandi investimenti (5MLD) che hanno portato ad incrementi dell'occupazione (20.000 addetti collegati), generando valore nei territori.

L'esigenza attuale è quella di disporre di un quadro complessivo sullo sviluppo della digestione anaerobica e delle biomasse che si fondi su obiettivi condivisi sia sul piano energetico che ambientale e su una azione normativa coordinata che possa dare risposte di medio e lungo termine al settore.

Gli imprenditori sono preoccupati su come assicurare un futuro alle proprie aziende nell'ambito della produzione di energia da biogas. L'obiettivo è quello di dare continuità al percorso intrapreso da 15 anni nella digestione anaerobica dalle imprese agricole, utilizzando al meglio le opportunità del PNRR.

Le regole applicative del DM 15 settembre 2022 hanno di fatto confermato la complessità del provvedimento biometano, con particolare riferimento ai criteri rigidi





di sostenibilità ambientale, confermando la difficoltà delle iniziative dal punto di vista della sostenibilità economica.

Se si vuole dare continuità alla presenza delle imprese agricole anche nel settore del biometano occorre modificare alcuni elementi sostanziali dei provvedimenti adeguandoli alle esigenze degli operatori.

Sul piano economico sicuramente di rilievo l'adeguamento degli incentivi all'inflazione degli ultimi due anni nell'ambito del terzo bando: una boccata di ossigeno che permetterà ad un maggior numero di imprenditori di accedere alla misura PNRR. La sostenibilità economica è sempre il vero motore di sviluppo delle iniziative imprenditoriali agricole.

Ma occorre ora:

- rendere più accessibile e meno oneroso l'allaccio alla rete del trasporto e della distribuzione del gas, come anche una loro maggiore integrazione sviluppando velocemente l'adozione delle cabine bi-remi: in questa direzione occorre accelerare la riforma prevista nell'ambito del capitolo Repower EU del PNRR;
- semplificare ed accelerare gli iter autorizzativi sulle reti;
- permettere una maggiore bancabilità degli impianti sia per Biometano che Biogas con Prezzi Minimi Garantiti ricorrendo alla cessione del credito verso gli istituti bancari volti a finanziare gli investimenti
- eliminare le verifiche di sostenibilità per gli impianti sotto i 2 MWt;
- avere una normativa omogenea in tutte le regioni, che possa consentire ad esempio l'utilizzo di specifiche di secondo raccolto"
- valutare una nuova tempistica per l'entrata in esercizio degli impianti, la scadenza di giugno 2026 potrebbe non essere rispettata dagli impianti che hanno usufruito delle risorse del PNRR.

Inoltre, in relazione alla forte oscillazione dei prezzi del gas naturale occorre permettere il passaggio di tutte le iniziative di produzione di biometano agricolo all'interno del sistema di incentivo del DM 15 settembre 2022 al fine di evitare che alcuni impianti subiscano il mercato gas agli attuali valori di valorizzazione del gas naturale.

Le potenzialità di riconversione a biometano degli impianti a biogas non si esauriranno con la misura PNRR. Per cui fin da ora occorre disegnare il quadro di sostegno post 2026 attraverso una adeguata tariffa incentivante. Ciò anche in relazione ai tempi lunghi dell'iter di approvazione da parte della Commissione delle normative incentivanti degli stati Membri.



Un percorso indispensabile se veramente si vuole un biometano agricolo fatto da imprese agricole.

## **6.1 Impianti a biogas e biomasse a fine periodo di incentivazione**

***Individuare un prezzo minimo garantito (PMG) sull'elettricità da biomasse e biogas che consenta proseguo della produzione elettrica;***

***eliminare il vincolo della sostenibilità per gli impianti fino a 2 MWt;***

***chiarire il regime di tassazione delle bioenergie per rimanere nell'ambito della tassazione su base catastale;***

***garantire la compatibilità del sistema dei prezzi minimi garantiti con l'inserimento degli impianti nelle CER.***

L'ARERA, come previsto dall'articolo 3-ter, del decreto-legge 29 maggio 2023 n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2023, n. 95, a breve emanerà la delibera con cui saranno definiti i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico per gli impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al suddetto regime.

La previsione di prezzo minimo garantito al di sotto della soglia di 250-260 €/MWh porterà alla chiusura di tutti gli impianti a biomasse e di un notevole numero di quelli a biogas.

Al fine di consentire il proseguo della produzione elettrica di questi impianti occorre anche valutare le seguenti ipotesi:

- eliminare il riferimento al rispetto dei requisiti sulla sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, quantomeno per gli impianti fino a 2 MWt;
- individuare un regime di tassazione che consenta di rimanere nell'ambito di quello stabilito per la tariffa onnicomprensiva;
- bancabilità degli investimenti che comunque andranno effettuati in qualsiasi caso di proseguimento elettrico;
- incentivare l'uso del calore o la fornitura di servizi di rete;



- prevedere compatibilità del sistema dei prezzi minimi garantiti con lo sviluppo di CER; l'integrazione dei piccoli impianti a bioenergie nelle comunità energetiche è un'opportunità da non trascurare.

Inoltre, occorre completare l'attuazione della Misura Sviluppo biometano del PNRR con l'emanazione del DM Economia circolare al fine di favorire l'efficientamento degli impianti che non possono riconvertire a biometano.

## 6.2 Incentivi per i nuovi impianti a biogas e biomasse – FER 2

***Adeguare all'andamento dell'inflazione degli ultimi due anni gli incentivi previsti dallo schema di DM FER 2 per i piccoli impianti a biogas e biomasse, per garantire l'avvio di nuove iniziative.***

Gli incentivi previsti dallo schema di DM FER 2 predisposto dal MASE per i piccoli impianti a biogas e biomasse non sono sufficienti per l'avvio di nuove iniziative. Sono stati definiti oramai due anni fa e non corrispondono nel modo più assoluto ai costi di produzione. Si propone pertanto di adeguarli almeno all'andamento dell'inflazione degli ultimi due anni.

A fronte di ciò occorre sottolineare che la produzione elettrica da biogas e biomasse rimane un cardine fondamentale. La produzione combinata di elettricità e calore da fonte agricola rinnovabile è strategicamente importante sia per il sistema elettrico nazionale che per l'assetto energetico delle aziende agricole che possono e potranno sempre più valorizzare al loro interno una quota significativa dell'energia prodotta (sistemi di autoconsumo)

La produzione elettrica è semplice, facilmente integrabile nella rete nazionale, flessibile e generata con tecnologie mature, accessibili e gestibili facilmente dall'azienda agricola.

Esiste ancora un potenziale di espansione nell'utilizzo dei residui agricoli, anche in piccoli impianti monoaziendali. L'obiettivo strategico è quello di avere un impianto a biogas per ogni allevamento zootecnico al fine di garantire gli innegabili vantaggi ambientali per tutto il nostro territorio.



### 6.3 Verifica della sostenibilità delle biomasse agricole ad uso energetico

***Semplificare gli adempimenti in materia di sostenibilità per le aziende agricole produttrici di bioenergie in impianti di dimensioni contenute e per le aziende che conferiscono biomasse alle centrali a biomasse.***

Le disposizioni della RED III condizionano ulteriormente la possibilità per le imprese agricole di valorizzare le proprie biomasse nella produzione diretta di energia elettrica e/o di biometano da a causa dei parametri stringenti per la verifica della sostenibilità. Al netto di alcune deroghe sulle verifiche di sostenibilità previste per piccolissimi impianti (potenza termica nominale inferiore a 2 MW e portata di biometano inferiore a 200 sm<sup>3</sup>), di cui peraltro è data facoltà agli SM di non attuarle (l'Italia non riconosce tali deroghe!!), di fatto le disposizioni in ordine all'uso sostenibile della biomassa non riconoscono la specificità dell'impresa agricola-produttore di energia (cogenerazione da biogas/biometano da biogas agricolo).

Nella misura in cui per stare entro i limiti della sostenibilità si rende necessario focalizzare la produzione su residui e scarti, viene meno la possibilità per una parte importante dei produttori di valorizzare le proprie produzioni agricole nel settore energetico. La conseguenza sarà una riduzione degli impianti a scala di azienda agricola ma anche l'impossibilità di dare continuità alla produzione esistente (impianti a biogas e biomasse a fine incentivo) e dunque il rischio di fermare bruscamente la produzione di biogas agricolo nel nostro Paese che fino ad oggi rappresenta un vanto a livello europeo ed una importante integrazione al reddito per le imprese di alcuni territori a bassa disponibilità di reflui e residui.; ciò sarebbe poi in controtendenza con strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico per l'agricoltura che vedono proprio il biogas come uno dei principali strumenti a disposizione del settore. Per tali ragioni, occorre escludere dalle verifiche sulla sostenibilità le aziende agricole produttrici di bioenergie, almeno entro la soglia prevista a livello europeo dalla RED II.

Occorre poi prevedere che nella certificazione di sostenibilità dei biocombustibili vengano adottate idonee semplificazioni in relazione alla caratteristica dei soggetti che conferiscono biomasse (aziende con limitate superfici e/o che occasionalmente conferiscono biomasse) e soprattutto in relazione alla natura di tali biomasse (i residui che oltre ad essere stagionali possono essere anche occasionali come nel caso di biomasse da espianti).

Ciò al fine di evitare che la certificazione diventi un aggravio dei costi scoraggiando l'adesione da parte delle aziende a filiere certificate basate sull'uso di biomasse



legnose residuali di origine agricola; ciò a danno dell'economia circolare, della produzione di energia rinnovabile, ecc.

## 6.4 Tassazione biogas e biomasse

***Necessario un definitivo chiarimento relativo alle modalità di calcolo della tassazione delle agroenergie e, in particolare, della produzione di energia da biogas.***

La possibilità per il 2022 di calmierare gli effetti fiscali sulle imprese agricole che producono biogas attraverso l'art. 6 del DL 34/23 (c.d. decreto Bollette), dimostra concretamente l'attenzione politica al tema delle bioenergie per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla transizione energetica e agroecologica. Tali risultati rappresentano il primo passo verso un necessario e definitivo chiarimento relativo alle modalità di calcolo della tassazione delle agroenergie e, in particolare, della produzione di energia da biogas. Dal 2019, infatti, sono stati avviati accertamenti relativi ai redditi legati ai proventi derivanti dalla produzione di energia nei confronti di molte aziende agricole con impianto di biogas che usufruiscono della tariffa onnicomprensiva. Tali verifiche, ad oggi, ancora non forniscono una lettura univoca e coerente del dettato normativo di riferimento. Questa situazione comporta forte preoccupazione per il settore agricolo poiché, qualora le contestazioni sollevate dovessero essere confermate, il loro impatto danneggerebbe la produzione di energia rinnovabile da biogas per gli impianti esistenti. Inoltre, si metterebbe anche a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR per lo sviluppo del settore nonché di quelli relativi alla produzione elettrica e, soprattutto, del biometano per il 2030 sia a livello nazionale che europeo. È, dunque, necessario avviare una riflessione risolutiva di natura interpretativa, al fine di declinare in maniera puntuale l'intento originario del legislatore: supportare le aziende agricole senza creare discrasie di trattamento fiscale rispetto alle diverse fonti rinnovabili. Questo è quello che si evince alla luce della ricostruzione storica dei provvedimenti che hanno portato al consolidamento della norma.

La proposta di norma interpretativa, da tempo sostenuta da Confagricoltura, intende chiarire in modo puntuale l'ammontare del reddito soggetto a tassazione, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal comma 1 bis, dell'art. 22, del D.L. n. 66/2014 convertito nella L. n.89/2014, secondo il quale per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, effettuata dagli imprenditori agricoli, oltre il limite di 2.400.000 kWh annui, il reddito ai fini IRPEF ed IRES è determinato attraverso l'applicazione del coefficiente di



redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, *relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo*. L'intervento si rende auspicabile per precisare al meglio detta componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta.

## 7. BIOMASSE SOLIDE

***Occorre riconoscere un adeguato contributo da parte delle biomasse nel PNIEC italiano sia nella produzione di energia termica che per la cogenerazione.***

Le biomasse legnose impiegate nel settore del riscaldamento residenziale in forma di legna da ardere, pellet e cippato sono la principale fonte energetica rinnovabile del nostro Paese, utilizzata da oltre un quarto delle famiglie italiane. Le biomasse legnose provenienti da gestione forestale sostenibile possono offrire un contributo significativo e immediato sia per la diversificazione e la sicurezza energetica del Paese, sia per il presidio del territorio e la creazione di posti di lavoro in particolare nelle aree interne, sia per garantire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea al 2050.

Le biomasse legnose da filiere territoriali e di prossimità impiegate per la produzione di calore ed energia elettrica in cogenerazione in impianti altamente efficienti, anche a servizio di comunità energetiche locali, rappresentano una soluzione affidabile e matura e assicurano continuità, stabilità e programmabilità: tre aspetti centrali per rendere la transizione ecologica realmente sostenibile e inclusiva.

Per tali motivi occorre riconoscere un adeguato contributo da parte delle biomasse nel PNIEC italiano, puntando ad un obiettivo complessivo al 2030 di 16,5 Mtep (milione di tonnellate equivalenti di petrolio) di energia termica prodotta da bioenergia rispetto ai 6,1 Mtep previsti dall'attuale formulazione del PNIEC. Un contributo di questo tipo delle biomasse legnose consentirebbe di evitare l'importazione di oltre 10 miliardi di metri cubi all'anno di gas naturale. L'occasione offerta dall'aggiornamento del PNIEC, che dovrà essere approvato entro giugno 2024, rappresenta l'ultima opportunità per non rinunciare al fondamentale contributo energetico rinnovabile dell'energia dal legno.

Come anche occorre rivedere le previsioni per le bioenergie nel settore elettrico in cui si ritiene probabile una diminuzione della potenza totale, coerente con un quadro di generale di conversione a biometano degli impianti a biogas, e di graduale fuoriuscita





dei bioliquidi al termine del periodo di incentivazione. Nulla viene specificato sulle biomasse sia in relazione al proseguimento degli impianti a fine incentivo sia per i piccoli impianti che dovrebbero essere incentivati dal FER 2.

## 8. BIOCARBURANTI

***Per incentivare adeguatamente le coltivazioni dedicate si potrebbe ipotizzare:***

- ***una specifica deroga alla normativa comunitaria in materia di incentivi della Politica Agricola Comune che consenta di destinare a coltivazioni oleaginose da destinare a biocombustibili le superfici che altrimenti dovrebbero rimanere improduttive. Si tratta del 4 per cento obbligatorio di seminativi che le imprese agricole con più di 10 ettari di seminativi devono dimostrare di non coltivare in base alla cosiddetta “Condizionalità rafforzata- impegno BCAA8” che vincola il percepimento dei pagamenti diretti comunitari.***
- ***un contributo specifico ad ettaro di 250 euro/ha per un fabbisogno complessivo di 30 milioni di euro.***

La Direttiva RED III ha aumentato il target specifico nel settore dei trasporti al 2030 previsto dalla RED II (pari al 14%), portandolo al 29%. Per raggiungere l’obiettivo si dovrà aumentare gradualmente l’obbligo in capo ai fornitori e contemporaneamente promuovere l’utilizzo di più vettori energetici; secondo le proiezioni al 2030, l’effetto combinato delle misure consentirà di raggiungere una quota rinnovabile del 30,7%.

In tale contesto i biocarburanti di prima generazione possono rivestire ancora una funzione importante: per i biocarburanti single counting con il PNIEC si stima un incremento in termini assoluti (da circa 210 ktep a 950 ktep nel 2030, pari al 2,3% del consumo complessivo dei trasporti). È comunque già previsto, in linea con la direttiva, l’abbandono dell’utilizzo di biocarburanti da palma e eventuali altre materie prime ad alto rischio ILUC (cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni).

Sussiste quindi in linea di principio un notevole margine possibile di crescita per le materie prime agricole da utilizzare come bioliquidi in particolare quelli derivati da proteoleaginose, anche in relazione alla eliminazione dell’olio di palma ed all’aumento degli obiettivi al 2030. Una possibilità che aumenterebbe gli ettari investiti a semi oleosi utilizzabili anche con un indubbio vantaggio per l’industria mangimistica.



Infatti ad oggi la carenza di materie prime nazionali per la mangimistica, in particolare per quanto riguarda i derivati da semi oleosi, comporta la necessità di ricorrere alle importazioni da altri Paesi sia come semi poi trasformati in Italia sia come panelli e farine tal quali.

## 9. BIOMETANOLO

***Con la produzione di biometanolo si potrebbe contribuire a dare continuità agli impianti a biogas che non potranno essere convertiti a biometano e comunque aprire una nuova frontiera per la digestione anaerobica.***

Il settore del biogas si è consolidato in tutti i paesi europei triplicando il numero di impianti in meno di 10 anni. Ad oggi si contano circa 18.000 impianti operativi in Europa, di cui il 10% in Italia.

Il biogas prodotto da questi impianti è attualmente sfruttato come combustibile nei motori per generare energia elettrica e calore con la totale conversione del contenuto di carbonio in CO<sub>2</sub> e la sua diretta emissione in atmosfera successivamente alla combustione nel motore elettrico ed al raffreddamento dei fumi.

In questo ambito il gruppo di ricerca del prof. Manenti “Sustainable Process Engineering Research” (SuPER), propone una reale alternativa: la conversione del biogas per la produzione di composti chimici ad alto valore aggiunto (metanolo, dimetiletere) con conseguente recupero della CO<sub>2</sub> presente nel biogas e un rapido ritorno economico.

La tecnologia per la conversione di BioGaS in li-QUIDi (BIG SQUID™) consiste in un sistema modulare (costituito da una sezione di scambio termico, una di reforming, una di sintesi ed eventualmente una sezione di purificazione) che si inserisce a valle dell'impianto tradizionale, senza alcuna invasività impiantistica né richieste di modifiche sull'impianto esistente, riceve in parte o in toto la corrente di biogas e la trasforma in bio-metanolo, bio-dimetiletere (bio-DME), bio-acido acetico oppure in altri chemicals organici di base a seconda delle necessità di mercato, tutti prodotti ad elevato valore aggiunto.

Il modulo BIG SQUID™ è autosostenibile energeticamente dal momento che, combinato al motore elettrico di combustione, sfrutta al meglio il calore generato per favorire la sintesi chimica, ha un'elevata resa in prodotto e recupera oltre il 99% della CO<sub>2</sub>, con conseguente positivo impatto ambientale.



Con la produzione di biometanolo si potrebbe supportare il percorso di continuità degli impianti a biogas che non potranno essere convertiti alla produzione di biometano. Se la tecnologia Bigsquid fosse applicata a 1/3 degli impianti italiani (circa 600) si potrebbero produrre fino a 3 milioni di tonnellate l'anno di biometanolo. Un milione coprirebbe l'attuale fabbisogno nazionale e il resto potrebbe essere esportato o utilizzato come additivo sostitutivo nelle benzine per renderle più ecocompatibili.

## **10. BIOIDROGENO**

La RED III, di recente adozione da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo, ribadisce la centralità dell'idrogeno come leva per consentire la transizione energetica verso l'obiettivo della neutralità climatica.

In tale ambito viene previsto il riconoscimento delle agevolazioni ai soggetti produttori anche di bioidrogeno, ovverosia idrogeno ottenuto da fonti biogeniche - quali bioliquidi, biomasse solide, biogas e biometano - prodotto: attraverso processi biologici, termochimici e biotermochimici.

Anche tale possibilità può essere percorsa per gli impianti a biogas esistenti.

In tale contesto fondamentale la classificazione che consente di considerare BIOIDROGENO anche quello ottenuto da biogas (ottenuto in imprese agricole da matrice vergine agricola) e quindi fornendo un ulteriore filiera economica.

Attualmente mettendo in serie la tecnologia BIG SQUID e attraverso tecnologie esistenti liberare idrogeno (con specifico catalizzatore) stoccato nel serbatoio di un mezzo semovente, destinato ad alimentare celle a combustibile e muovere un mezzo in elettrico, c'è un importante spazio della mobilità elettrica senza batterie da accumulo e usando la tecnologia dell'IDROGENO senza dover stoccare questo gas ad altissime pressioni (l'unico fluido che si muove è il biometanolo) I calcoli teorici indicano che un mezzo può muoversi e lavorare a costi a km paragonabili al diesel.

## **11. CARBON FARMING**

L'accordo provvisorio raggiunto a fine febbraio tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul primo quadro volontario per la certificazione di assorbimenti di carbonio a livello dell'UE è un passo avanti verso il riconoscimento del ruolo dell'agricoltura nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale accordo però non prende in considerazione la riduzione di tutte le emissioni di gas effetto serra, e in particolare lascia fuori dal meccanismo di certificazione la riduzione delle emissioni di metano, scoraggiando di fatto l'adozione, da parte delle imprese zootecniche, di pratiche volte a ridurre gli impatti del settore.



Abbiamo sempre sottolineato come strategico l'inserimento, nel meccanismo di certificazione, delle pratiche di mitigazione riferite a tutte le emissioni di gas climalteranti, tenuto anche conto dell'esperienza positiva già avviata in altri Paesi dell'UE, come ad esempio la Francia. Chiediamo pertanto di tenere in considerazione queste richieste nei prossimi passaggi procedurali prima dell'approvazione finale del testo e per favorire in futuro un sistema di premialità legate al carbon farming di facile accesso per le imprese agricole.

Riteniamo importante traguardare parallelamente al carbon farming associato ad un eventuale mercato volontario del carbonio, un sistema nazionale per lo sviluppo di crediti di sostenibilità, che possa sostenere la realizzazione pratiche più ampie rispetto ad una mera misurazione del carbonio equivalente; ciò consentirebbe da un lato di valorizzare meglio i diversi servizi ecosistemici e dall'altro di avere maggiore flessibilità nell'attuazione della misura a livello nazionale.

Questo perché si valutano come molto elevati i costi per l'implementazione di pratiche di pratiche addizionali di carbon farming e di un sistema di monitoraggio e certificazione dei risultati espressi in tonnellate di carbonio come avverrà con l'entrata in vigore del regolamento europeo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio in via di approvazione e delle relative impostazioni (criteri QUALITY, metodologie definite dall'UE, misurazione dei risultati, ecc.). Tutto questo a fronte di risultati, almeno in ambito agricolo, legati a bassi incrementi annui del carbonio nel suolo per ettaro di superficie agricola e (0.5-0.8 TonnCO<sub>2</sub>/ ha anno). Sforzi che però richiedono molti anni di impegno da parte degli agricoltori.

Riteniamo che lo sforzo delle imprese agricole nella riduzione delle emissioni GHG e nell'incremento del carbonio debba essere sostenuto in maniera adeguata anche attraverso specifiche risorse, diverse dal mercato del carbonio, da riconoscere sulle pratiche adottate, indipendentemente dai risultati raggiunti.

**A tale proposito le misure di sostegno al settore agroenergetico dovrebbero coniugare misure di sostegno alla produzione di energia rinnovabile con misure di sostegno alla mitigazione GHG ed all'assorbimento CO<sub>2</sub> (produzione biofertilizzanti, valorizzazione scarti, riduzione emissioni GHG e inquinanti, ecc.).**



# Confagricoltura

